

Comune di CERVIA

Come noto, la legge n. 35 del 4 aprile 2012, (Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) ha previsto all'art. 14, comma 6-bis, che "Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'*articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni."

Tale previsione ha creato difficoltà in quanto si è verificato che spesso, pur se all'inizio lavori l'impresa esecutrice risulta in possesso di un regolare DURC in corso di validità, alla successiva richiesta da parte del Comune tale regolarità non viene confermata e quindi è necessario procedere con avviso di avvio di procedimento e successivamente con ordinanza di sospensione lavori, in quanto il titolo abilitativo risulta inefficace in caso di DURC non regolare.

Pertanto, poichè la legge n. 78 del 16 maggio 2014, (Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34](#), recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese) non ha introdotto previsioni diverse da quanto precedentemente normato dalla legislazione vigente in materia, relativamente alla necessità che siano le pubbliche amministrazioni a richiedere l'attestazione della regolarità contributiva e visto che la L.R. 15/2013 all'art. 9, comma 6, ha ribadito che l'efficacia dei titoli abilitativi è sospesa nei casi di cui all'articolo 90, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),

si comunica che dal 1° luglio 2014 non potranno essere accettate CIL, SCIA e comunicazioni di inizio lavori relative a Permessi di Costruire dove sia indicata un'impresa esecutrice per la quale il Comune non abbia già ottenuto l'attestazione di DURC regolare, in corso di validità (prevista, fino al 31.12.2014, in 120 gg dal rilascio).

E' quindi necessario, non appena individuata l'impresa esecutrice, procedere a presentare richiesta del DURC al Servizio Edilizia Privata, in modo da presentare la CIL o la SCIA e iniziare i lavori dei Permessi di Costruire solo a seguito dell'ottenimento dello stesso.

L'Ufficio provvederà a raccogliere i DURC regolari già richiesti e ancora in corso di validità in un database, da utilizzare qualora l'impresa venga individuata come esecutrice dei lavori in cantieri diversi da quello per il quale era stata presentata la prima istanza.

Si allega il modello da presentare, contenente i dati necessari al Servizio Edilizia Privata per la richiesta telematica del DURC.

Cordiali saluti

**Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata
Ing. Cristina Ghedini**